

REGOLAMENTO (CEE) N. 4010/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi e talune modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che occorre stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 618/86 ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la uova e il pollame,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata in provenienza dai paesi terzi ; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 618/86 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86 (3), ha istituito le suddette restrizioni, sotto forma di misure transitorie, fino al 31 dicembre 1987 ; che ai sensi del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (4), il periodo di cui all'articolo 257 dell'Atto è stato prolungato fino al 31 dicembre 1990 ; che pertanto un contingente può essere fissato per il 1988 ;

I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 618/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, provenienti dai paesi terzi, sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 618/86 ; che è opportuno fissare i contingenti per il 1988, applicando

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 48.

(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.

(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.